

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 568 del 01/10 /2025, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta;

Premesso che:

- con decreto sindacale prot. n. 166 del 08/03/2024, per i motivi in esso espressi veniva conferito in continuità mandato alle liti all'Avv Raffaele Chianese, per la proposizione di ogni più adeguata azione, anche esecutiva al recupero delle somme liquidate nei seguenti giudizi:
 1. in favore della Romeo Gestioni riconosciuta in corso di causa – RG n.411/2020 con ordinanza resa all'udienza del 15 giugno 2020;
 2. in favore di Cioffi Francesco in esecuzione della sentenza n.8951/2017 pronunciata dal Tribunale di Napoli, VI Sez Civile all'esito del giudizio RG n.92104/2008;
 3. in favore di Esposito Massimiliano in esecuzione della sentenza n.2055/2017 pronunciata dal Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio R.G. n.90109/2007;
 4. al recupero delle somme per le quali vi è stata condanna di parte soccombente nella ordinanza della Suprema Corte di Cassazione nel giudizio Europa Imballaggi srl;
 5. al recupero delle somme per le quali vi è stata condanna di parte soccombente da parte della Corte di Appello di Napoli nelle pronunce di cui ai giudizi: Dell'Anno Vincenzo; 2) Guerrera Pietro; 6) Borzacchielli Carmine;
- con determina dirigenziale n. 514 del 03/04/2024, nel prendere atto del conferimento dell'incarico sopraindicato veniva impegnata, la complessiva somma di euro 6.126,42, nello specifico come segue:
 - euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% per le attività di recupero credito per il giudizio Romeo Gestioni S.p.A;
 - euro 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% per le attività di recupero credito per il giudizio Cioffi Francesco,
 - euro 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% per le attività di recupero credito per il giudizio Esposito Massimiliano;

- euro 500,00 cadauno per le restanti posizioni di cui al decreto sindacale di incarico per le spese vive occorrente ed anticipate da documentare per le attività di recupero crediti. Resta fermo che le spese vive occorrente ed anticipate, andranno restituite all'Ente nell'ipotesi di esito positivo delle azioni esecutive in danno;

al Capitolo 10302601 "Spese per liti ed arbitraggi" - Missione 01 Programma 11 Titolo 1 - imp. Cont. n. 881/2024, attualmente n. 1420/2025;

- approvato e sottoscritto il disciplinare di incarico con il quale sono state definite le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato;
- con determina dirigenziale n. 789 del 16/06/2024 è stata liquidata la complessiva somma di € **2.404,71** a titolo di acconto compenso per l'attività professionale e rimborso spese vive per i giudizi: 1) Romeo Gestioni; 2) Esposito Massimiliano; 3) Cioffi Francesco;
- che l'Avv. Chianese Raffaele con nota prot. n. 39082/2025 e nota pec del 29/11/2024 a seguito delle attività svolte per il recupero delle somme ai danni di Borzacchelli Carmine e Guerrera Pietro risoltosi entrambi infruttuosamente, ha trasmesso la documentazione comprovante le spese sostenute per un importo pari ad € 371,15 per Borzacchelli ed € 91,33 per Guerrera chiedendone il rimborso;
- **Viste** le fatture elettroniche:
n. 86, prot. n. 130564 del 08/10/2025, per un importo di € 317,15 relativa al rimborso spese vive documentate agli atti di quest'ufficio per il giudizio Borzacchelli;
n. 87, prot. n. 132028 del 10/10/2025, per un importo di € 91,33 relativa al rimborso spese vive documentate agli atti di quest'ufficio per il giudizio Guerrera

Dato atto che:

- in esecuzione delle disposizioni di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.43 del 18/09/2020 "Approvazione regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali", e ss.mm. Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, "Approvazione regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali", il Servizio Contenzioso richiedeva, giusta nota prot. 126373 del 02/10/2025, al Comando Polizia Municipale ed alla Società Publiservizi Srl, di verificare la regolarità tributaria ed extratributaria dell'Avv. Chianese Raffaele nei confronti dell'Ente;
- alla richiesta di cui sopra, seguivano i seguenti riscontri: della Società Publiservizi, nota prot.n. 126597 del 02/10/2025 e nota prot. n. 127407 del 03/10/2025 relative ai canoni idrici e regolarità tributaria, del Comando Vigili, nota prot. n. 126476 del 02/10/2025 tutte attestante l'assenza di debenze a carico del professionista;
- da un'ulteriore attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa risultano inoltre alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;
- il legale dell'Ente ha trasmesso giusta nota prot.n. 47883 del 07/04/2025 modulo tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;
- non è stato acquisito il certificato di regolarità alla luce quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), con proprio parere del 19.11.21, "*.....i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle conferenti direttive europee in materia di appalti, ma anche, a ben vedere , dall'art.17, comma 1, lett.d), punto n.1, del codice dei contratti pubblici, ed il conferimento del mandato professionale accede*

piuttosto ad un contratto d'opera professionale del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul principio fiduciario e sul cd." intuitu personae" ...

- è stato acquisto da questo Ufficio il Durc On line relativo al suddetto legale, n. prot. INPS_47072064 del 06/08/2025 – scadenza validità 04/12/2025;
- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano integrato di Attività ed Organizzazione;
- che ai sensi del D.Lgs 159/2011 art.83 c.3 lett.e) ed art. 91 c. 1 lett.a) non deve essere richiesta comunicazione antimafia in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo non supera €.150.000,00;
- per quanto espresso in parte narrativa:

PROPONE

1. di liquidare e corrispondere all'Avv. Chianese Raffaele, C.F. *****, per le ragioni indicate in narrativa, la complessiva somma di **€ 408,48** a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività di recupero credito espletata nei giudizi: 1) Borzacchelli Carmine; 2) Guerrera Pietro;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
3. di dare atto che la risorsa di euro 408,48 si trova allocata sulla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 10302601, denominato spese per liti e arbitraggi impegno cont. n. 881/2024, attualmente reimputato al n. 1420/2025;
1. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato, indicato nella documentazione trasmessa dal Legale con accredito su cod IBAN *****,
2. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, I comma Dlgs. 267/00;
3. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco -con indicazione degli estremi identificativi dell'atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013.

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Responsabile P.O., firmatario del presente atto;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Responsabile Gianluca Ciccarelli, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis Dlgs. 267/00, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Responsabile del Servizio legale
Avv. Gianluca Ciccarelli

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio legale come sopra riportata;

DETERMINA

Di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta.

Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente Affari Istituzionali
Dott. Andrea Euterpio